
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 15 del 12/7/2018

COMUNE DI RAVARINO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 26/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 (cfr verbale n. 5 del 16/02/2018).

In data 02/05/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017 (cfr verbale n. 9 del 20/04/2018), determinando un risultato di amministrazione di euro **1.798.430,76=** così composto:

fondi accantonati per euro **599.203,29;**

fondi vincolati per euro **0,00;**

fondi destinati agli investimenti per euro **896.003,38;**

fondi disponibili per euro **303.224,09.**

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

-Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2018 (cfr verbale n. 10 del 23/04/2018);

-Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21/06/2018 (cfr verbale n. 12 del 15/06/2018);

E
COMUNE DI RAVARINO
Comune di Ravarino
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008132/2018 del 13/07/2018
Firmatario: ZIANO CERICOLA

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione è stato adottato il seguente atto deliberativo della Giunta comunale, comportante prelievo dal Fondo di Riserva: Delibera n° 16 del 13/03/2018.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio: delibera all'ODG in fase di approvazione nella prima seduta utile (variazione di cassa post riaccertamento ordinario dei residui).

In data 10/07/2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del responsabile del Servizio Finanziario sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- e. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g); con nota del 26/06/2018 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti/Posizioni Organizzative ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Dirigenti/Posizioni Organizzative e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2017, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2018 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	122.021,51		122.021,51
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.794.958,83		1.794.958,83
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	364.730,91		364.730,91
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-		-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.706.190,00		3.706.190,00
2	Trasferimenti correnti	322.216,34	2.310,00	324.526,34
3	Entrate extratributarie	1.227.334,00	- 4.842,00	1.222.492,00
4	Entrate in conto capitale	3.072.479,00		3.072.479,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		-
6	Accensione prestiti	-		-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.007.000,00	6.000,00	1.013.000,00
	Totale	9.335.219,34	3.468,00	9.338.687,34
	Totale generale delle entrate	11.616.930,59	3.468,00	11.620.398,59

	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	5.325.938,63	- 2.532,00	5.323.406,63
2	Spese in conto capitale	5.225.787,83		5.225.787,83
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-		-
4	Rimborso di prestiti	58.204,13		58.204,13
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	-		-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.007.000,00	6.000,00	1.013.000,00
	Totale generale delle spese	11.616.930,59	3.468,00	11.620.398,59

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-		-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-		-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-		-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-		-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e <i>perequativa</i>	3.883.960,00		3.883.960,00
2	Trasferimenti correnti	242.455,00		242.455,00
3	Entrate extratributarie	1.116.626,00	- 11.520,00	1.105.106,00
4	Entrate in conto capitale	218.000,00		218.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		-
6	Accensione prestiti	-		-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	957.000,00	10.000,00	967.000,00
	Totale	6.418.041,00	- 1.520,00	6.416.521,00
	Totale generale delle entrate	6.418.041,00	- 1.520,00	6.416.521,00
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-		-
1	Spese correnti	4.940.024,55	- 11.520,00	4.928.504,55
2	Spese in conto capitale	218.000,00		218.000,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-		-
4	Rimborso di prestiti	303.016,45		303.016,45
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	-		-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	957.000,00	10.000,00	967.000,00
	Totale generale delle spese	6.418.041,00	- 1.520,00	6.416.521,00

TITOLO	ANNUALITA' 2020 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-		-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-		-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-		-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-		-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e <i>perequativa</i>	3.855.731,00		3.855.731,00
2	Trasferimenti correnti	242.455,00		242.455,00
3	Entrate extratributarie	1.109.936,00	- 11.520,00	1.098.416,00
4	Entrate in conto capitale	870.500,00		870.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		-
6	Accensione prestiti	-		-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	957.000,00	10.000,00	967.000,00
	Totale	7.035.622,00	- 1.520,00	7.034.102,00
	Totale generale delle entrate	7.035.622,00	- 1.520,00	7.034.102,00

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	4.914.459,37	- 11.520,00	4.902.939,37
2	Spese in conto capitale	870.500,00		870.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-		-
4	Rimborso di prestiti	293.662,63		293.662,63
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	-		-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	957.000,00	10.000,00	967.000,00
	Totale generale delle spese	7.035.622,00	- 1.520,00	7.034.102,00

Le variazioni sono così riassunte:

2018	
Minori spese (programmi)	26.900,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	15.838,00
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	42.738,00
Minori entrate (tipologie)	12.370,00
Maggiori spese (programmi)	30.368,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	42.738,00

2019	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	15.400,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	10.000,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	25.400,00
Minori entrate (tipologie)	11.520,00
Maggiori spese (programmi)	13.880,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	25.400,00

2020	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	52.520,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	10.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	62.520,00
Minori entrate (tipologie)	11.520,00
Maggiori spese (programmi)	51.000,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	62.520,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati e risultano da apposito allegato alla delibera.

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Revisore Unico, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza come indicato in apposito allegato della delibera.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 10.07.2018;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Faenza, 12 /7/2018.